



LUCA BACCELLI

## *Gaza e oltre: la fine del diritto internazionale umanitario?*

**Abstract:** The Israeli military intervention in Gaza in response to the attack of 7 October 2023 systematically violates the norms of international humanitarian law and according to the International Court of Justice it is “plausible” that a genocide is underway. Violations of the *ius ad bellum* and the *ius in bello* are continuous and recurrent in ongoing conflicts. Does all this outline the failure of international law? The article points out its intrinsic weaknesses (its discriminatory nature, the difficulty in keeping up with the pace of technological innovation, the ambiguity of the notions of distinction and proportionality). Yet in the pronouncements of the supranational institutions and of the international jurisdiction it seems that we can glimpse the overcoming of double standards. If the monistic model of legal pacifism is unsustainable and legal pluralism is insurmountable, international law structures a field of struggle, allows to give a shape to controversies and builds a space for negotiations and compromises.

**Keywords:** Gaza – Israel – International Law – International Humanitarian Law – Legal pacifism – Legal Pluralism.

Il 7 ottobre 2023 l’operazione “Diluvio Al-Aqsa” condotta dalle milizie di Hamas e di altre organizzazioni palestinesi ha lasciato sul terreno 1200 morti, fra cui molti civili e 36 minori<sup>1</sup> e portato alla cattura di 250 ostaggi in uno scenario di orrore in cui sono emerse evidenze di “stupri e stupri di gruppo”, stupri di cadaveri e omicidi commessi nel corso di uno stupro<sup>2</sup>. La reazione dello Stato di Israele, giustificata dal suo governo e da parte della comunità internazionale con il diritto alla legittima difesa, ha causato decine di migliaia di morti, due terzi dei quali donne e minori. Fra loro giornalisti, personale sanitario, operatori umanitari, intellettuali. I bombardamenti hanno distrutto ospedali, scuole, moschee, chiese, acquedotti, impianti energetici, la gran parte delle abitazioni. La

---

<sup>1</sup> Un numero significativo di morti, secondo fonti indipendenti, è dovuto al “fuoco amico” delle forze armate israeliane, in applicazione della famigerata “Direttiva Annibale”. Cfr. Y. Kubowich, “IDF Ordered Hannibal Directive on October 7 to Prevent Hamas Taking Soldiers Captive”, *Haaretz*, 7 luglio 2024, <https://www.haaretz.com/israel-news/2024-07-07/ty-article-magazine/.premium/idf-ordered-hannibal-directive-on-october-7-to-prevent-hamas-taking-soldiers-captive/00000190-89a2-d776-a3b1-fdbe45520000>.

<sup>2</sup> C. Patten, Rappresentante UN per le violenze sessuali, da *Il manifesto*, 6 marzo 2024.



popolazione è stata oggetto di continui ordini di evacuazione verso “zone sicure”, poi di nuovo attaccate, riducendo la quasi totalità dei Gazawi a profughi nomadi. Il blocco dei rifornimenti e la loro successiva limitazione hanno condotto a una crisi alimentare, con decine di morti per fame accertati. Del resto, all’inizio di agosto 2024, il ministro israeliano delle Finanze Bezalel Smotrich ha dichiarato che “sarebbe giustificato e morale [...] far morire di fame due milioni di civili” anche se, ha lamentato, il mondo con ce lo lascerebbe fare<sup>3</sup>.

Eventi particolarmente raccapriccianti si sono susseguiti, dall’uccisione il 29 gennaio 2024 di Hind Rajid, 6 anni, dei suoi parenti e degli operatori inviati a recuperarla, documentata dalla sua agghiacciante telefonata alla Mezzaluna rossa, alla strage della farina del 29 febbraio, all’uccisione degli operatori della Ong World Central Kitchen il 2 aprile, all’attacco il 10 agosto della scuola di Al-Taba’een, con un centinaio di morti ridotti letteralmente a pezzi. Il portavoce dell’IDF ha sostenuto che “sono state prese molte misure per ridurre le possibilità di recare danno ai civili”<sup>4</sup>, ammettendo implicitamente che i “danni collaterali” erano nel conto.

Dopo il 7 ottobre l’occupazione della Cisgiordania, che già si era fatta più oppressiva e aggressiva nei mesi precedenti, ha conosciuto una nuova fase di azioni violente condotte dai coloni nell’indifferenza benevola o con l’appoggio attivo delle forze armate israeliane, impegnate nell’escalation dei blocchi stradali e degli arresti amministrativi, nella distruzione di edifici e infrastrutture, negli omicidi mirati di militanti della resistenza con danni collaterali civili, fino all’operazione “Campi estivi” fra agosto e settembre. In Cisgiordania, fra l’altro, sono accertati “trattamenti crudeli, inumani e degradanti, e varie forme di violenza sessuale”<sup>5</sup>. Le infernali condizioni dei palestinesi detenuti, in gran parte senza processo, con il frequente ricorso alla tortura, sono emerse<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> M. Rapoport, “Israeli society’s dehumanization of Palestinians is now absolute”, *+972 Magazine*, 23 agosto.2024, <https://www.972mag.com/dehumanization-moral-abyss-israelis/>.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> C. Patten, da *Il manifesto*, 6 marzo 2024.

<sup>6</sup> B’Tselem, *Welcome to the Hell. The Israeli Prison System as a Network of Torture Camps*, August 2014, [https://www.btselem.org/publications/202408\\_welcome\\_to\\_hell](https://www.btselem.org/publications/202408_welcome_to_hell).



Ma nel dibattito pubblico israeliano si è arrivati a sostenere la legittimità dello stupro dei prigionieri palestinesi; almeno tre parlamentari del Likud hanno affermato che “ai soldati israeliani deve essere consentito di fare qualsiasi cosa”<sup>7</sup>. Esattamente quello che il diritto internazionale umanitario *non* permette. Negli ultimi mesi del 2024 la guerra si è estesa al Libano, con attacchi aerei e azioni terrestri che hanno colpito, oltre alle milizie e alle infrastrutture di Hezbollah, la popolazione civile e le stesse forze di peace-keeping delle Nazioni Unite (UNIFIL); la pratica dell’omicidio di leader militari e politici avversi in Stati terzi si è evoluta con il sabotaggio dei dispositivi di comunicazione che ha causato decine di morti e migliaia di feriti in Libano. Con la fine del sanguinario regime di Assad in Siria, Israele ha prontamente occupato una parte del territorio e distrutto le forze armate.

Dall’altra parte dell’area euromediterranea si trascina una sanguinosa guerra di posizione, iniziata il 24 febbraio 2022 con l’aggressione della Russia all’Ucraina dopo otto anni di guerra civile nel Donbass. Le violazioni del diritto internazionale si susseguono e il coinvolgimento dei civili continua, mentre il mondo è attraversato da decine di guerre prive di ogni legittimazione giuridica.

Tutto questo disegna il fallimento del diritto internazionale, nelle sue due facce dello *ius ad bellum* e dello *ius in bello*<sup>8</sup>?

## Miserie del diritto internazionale

In principio era la guerra giusta, teoria teologica elaborata da Ambrogio e Agostino nel contesto della crisi dell’Impero romano non per limitare, ma per legittimare

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Mi rendo conto di dare un’immagine semplificata del diritto internazionale, che non si esaurisce nello *ius ad bellum* e nello *ius in bello*, ma riguarda ambiti come l’ambiente, il commercio, il mare, lo spazio, i diritti umani, la protezione del patrimonio culturale, e in questi ambiti ha ottenuto successi significativi. Ritengo comunque che la limitazione della guerra rappresenti il nucleo costitutivo e la ragion d’essere fondamentale del diritto internazionale e che la questione della sua effettività rimandi in ultima istanza ad essa. Ringrazio un anonimo revisore per avere sollevato la questione.



la guerra da parte dei cristiani, nonostante i precetti evangelici pacifisti di *Matteo* 5.39 e 26.52. Sulla soglia della modernità, Francisco de Vitoria la ha adattata al nuovo contesto globale, identificando la giusta causa con la violazione dei diritti universali (commessa dai “barbari” delle Indie). Nello stesso contesto si riprende anche la teoria aristotelica, per la quale *dikaios polemos* per eccellenza è la guerra per sottomettere chi per natura deve esserlo, cioè i barbari *natura servi*. Ma nei decenni successivi la teoria morale della guerra giusta verrà sostituita da un inquadramento giuridico delle relazioni fra gli stati europei: “Silete theologi in munere alieno” è il monito di Alberico Gentili.

Tuttavia l’ombra della guerra giusta si proietta fino a oggi<sup>9</sup>. Reinterpretata da Micheal Walzer negli anni settanta, rilanciata con la fine della Guerra Fredda, fra la Guerra del Golfo del 1991 e gli interventi “umanitari” non autorizzati dalle Nazioni Unite, la teoria si ritrova nel discorso di accettazione del premio Nobel per la pace da parte di Barack Obama<sup>10</sup> e oltre. E, come ha scritto Alessandro Colombo, il ricorso alla “grammatica della guerra giusta”<sup>11</sup> ha allentato o compromesso le limitazioni tradizionali della guerra, fino ad arrivare a negare al nemico il diritto all’autodifesa e a proseguire la guerra fino alla punizione del colpevole e al rovesciamento del regime<sup>12</sup>.

Caratteristica precipua e fondamentale prestazione del diritto internazionale moderno è, invece, la separazione dello *ius ad bellum* dallo *ius in bello*. Il moderno diritto internazionale umanitario non si occupa cioè della legittimità del ricorso alla guerra: le limitazioni della condotta dei combattimenti, del tipo di arma e del loro uso, le forme di immunità riguardano tutti i combattenti, anche se combattono legittimamente e se il nemico le viola.

---

<sup>9</sup> A. Colombo, “Il conflitto in Ucraina e la nuova forma della guerra”, *Iride. Filosofia e discussione pubblica*, XXXV (2022), 97, p. 482. Cfr. C. Boisen, “Israel’s Punitive War on Palestinians in Gaza”, *Journal of Genocide Research*, 26 settembre 2024, <https://doi.org/10.1080/14623528.2024.2406098>.

<sup>10</sup> B. Obama, “A Just and Lasting Peace”, Nobel Prize Lecture, <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2009/obama/lecture/>.

<sup>11</sup> A. Colombo, *Il governo mondiale dell’emergenza. Dall’apoteosi della sicurezza all’epidemia dell’insicurezza*, Milano, Raffaello Cortina, 2022, p. 168.

<sup>12</sup> *Ibid.*, pp. 172-73.



Dopo la Pace di Westfalia gli Stati cristiani europei si sono riconosciuti reciprocamente il diritto di fare la guerra come attributo necessario della sovranità, mentre le norme dello *ius in bello* si sono sviluppate su base consuetudinaria e sono state codificate fin dal 1867, per arrivare alle Conferenze Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai Protocolli aggiuntivi del 1977. È stato vietato l'uso di determinate armi, definiti gli obblighi delle potenze occupanti e i diritti dei popoli occupati, vietate l'uccisione intenzionale dei non combattenti, la riduzione alla fame delle popolazioni, le punizioni collettive, l'attacco al personale sanitario e agli ospedali, affermato il principio di proporzionalità fra i vantaggi delle azioni belliche e i “danni collaterali” – uccisioni e distruzioni – che ne sono effetto.

Sul piano dello *ius ad bellum* il Novecento segna una discontinuità, almeno per il *law in books*. La Società delle Nazioni e il Patto Briand-Kellogg, che dichiara illecita la guerra di aggressione, si sono risolti in malinconici fallimenti. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Organizzazione delle Nazioni Unite esprime nella sua Carta l'impegno a “salvare le future generazioni dal flagello della guerra” e obbliga gli Stati ad “astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza” (art. 2). Gli Stati hanno sì un *inherent right*, o *droit naturelle* di legittima difesa se sono oggetto di aggressione (art. 51), ma solo fino all'intervento del Consiglio di Sicurezza. La definizione di aggressione è stata sottoposta a torsioni e reinterpretazioni, fino al concetto di “legittima difesa preventiva”, a sua volta elaborato da Walzer<sup>13</sup>. Ma soprattutto la delegittimazione della guerra è, di fatto, contraddetta dalla struttura gerarchica delle Nazioni Unite, che com'è noto prevede il diritto di veto per i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e dunque la virtuale impunità per loro e per i loro alleati, anche nel caso che commettano un'aggressione<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> M. Walzer, *Guerre giuste e ingiuste* (1977), Napoli, Liguori, 1990, pp. 107-22.

<sup>14</sup> Faccio riferimento al sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e alla sua effettiva applicazione. Un anonimo revisore rileva che gli Stati terzi possono reagire in contromisura unilateralmente anche quando il Consiglio di sicurezza è bloccato o possono farlo, in maniera coordinata,



Il diritto internazionale mostra i segni della sua origine: è un prodotto europeo, connotato in senso discriminatorio. Per i padri fondatori ottocenteschi esprime “la coscienza giuridica del mondo civile”<sup>15</sup>: è un frutto della civiltà europea e non può essere automaticamente applicato al di là della sua sfera. Su questo Carl Schmitt è stato terribilmente chiaro. Secondo la sua interpretazione la limitazione della guerra è stata possibile soltanto nell’ambito degli Stati cristiani europei e proprio in quanto essi hanno definito il loro spazio escludendone il resto del globo, dove si dà un “libero e spietato uso della violenza”: l’applicazione dello *ius in bello* a limitazione della guerra in Europa era possibile *in quanto* lo sfrenamento della violenza al di là di essa, oltre la linea di amicizia/inimicizia, “significa un enorme *sgravio* della problematica intraeuropea”<sup>16</sup>. Fino al Novecento, come dimostra l’occupazione italiana dell’Etiopia, Stato membro della Società delle Nazioni ma di fatto “vista come suolo coloniale”<sup>17</sup>. Una discriminazione che è continuata fino ad oggi con i doppi standard applicati dai governi e dai mezzi di informazione mainstream occidentali, oltreché, in molti casi, dai tribunali internazionali, identificabili frequentemente con la “giustizia dei vincitori”, come ha mostrato Danilo Zolo<sup>18</sup>.

Il diritto internazionale, inoltre, è sempre in affanno nel seguire l’evoluzione tecnologica dei sistemi di arma. Già nella Prima guerra mondiale i gas hanno colpito la popolazione civile, e questo è poi avvenuto intenzionalmente nella guerra di aggressione dell’Italia all’Etiopia. Nella Seconda guerra mondiale il genocidio e lo sterminio hanno caratterizzato l’azione della Germania nazista e dei suoi alleati. Ma è tristemente noto che i bombardamenti terroristici a tappeto, intenzionalmente condotti sulla popolazione

---

attraverso altre organizzazioni internazionali, adducendo ad esempio il supporto militare all’Ucraina. Non entro nel merito della legittimità di queste azioni in base alla Carta e dell’estensione del diritto di legittima difesa.

<sup>15</sup> M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960* (2001), Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 15-122.

<sup>16</sup> K. Schmitt, *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello “jus publicum europaeum”* (1950), Milano, Adelphi, 1991, p. 93.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 310.

<sup>18</sup> D. Zolo, *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Roma-Bari, Laterza, 2006.



civile, sono stati parte integrante della strategia del Regno Unito e degli Stati Uniti, da Amburgo a Tokyo, da Dresda a Nagasaki.

Tutto questo è continuato nell'epoca della Guerra Fredda. Con la stagione post-1989 la “guerra chirurgica” – la dichiarata strategia di minimizzazione delle vittime civili con l'utilizzazione di nuovi sistemi d'arma e dei dispositivi elettronici – si è risolta in una sorta di rovesciamento del principio di discriminazione. L'imperativo è stato *no body bags*, come nella guerra, esclusivamente aerea e condotta da altissima quota, della NATO alla Jugoslavia nel 1999. Ma lo schema si è riproposto quando si è finito per portare i *boots on ground*. I protocolli di ingaggio e i comportamenti delle truppe negli “interventi umanitari” e di “esportazione della democrazia” sono stati finalizzati a limitare le “nostre” vittime e ridurre i rischi, a scapito della protezione dei civili non combattenti.

Di particolare rilievo è l'uso dei vari tipi di droni, aerei, terrestri e marini, introdotti da Israele, ampiamente utilizzati dagli Stati Uniti e oggi più democraticamente a disposizione dei vari attori. La logica dello *ius in bello* è rovesciata e per l'operatore “diventa *a priori* impossibile morire mentre uccide”. La guerra da combattimento si evolve a “campagna di abbattimento”<sup>19</sup>.

Il *cyberwarfare* apre la strada a scenari ancora più inquietanti; si pensi ai sistemi di arma autonomi, che affidano totalmente all'intelligenza artificiale la selezione dei bersagli e la scelta se colpirli, ma è ormai dimostrato che l'uso del programma *Lavender* ha ridotto per l>IDF il tempo della decisione umana, affidata a ufficiali inferiori, a venti secondi<sup>20</sup>. Il massiccio ricorso, anche da parte delle potenze occidentali, a compagnie private di mercenari, o *contractor*, segna la (parziale) privatizzazione della guerra. Le forme ibride di guerra includono gli attacchi cibernetici e il terrorismo in una “zona

---

<sup>19</sup> G. Chamayou, *Teoria del drone. Principi filosofici del diritto di uccidere* (2013), Roma, DeriveApprodi, 2024, pp. 14-15.

<sup>20</sup> Cfr. Y. Abraham, “‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing Spree in Gaza”, +972 Magazine, 3 aprile 2024, <https://www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza/>; trad. it. in *Il manifesto*, 5 aprile 2024.



grigia”<sup>21</sup>. In quanto il diritto internazionale umanitario presuppone la distinzione fra guerra e pace, combattenti e non combattenti è ovvio che tutto questo rende ancora più arduo il difficile compito di limitare la guerra. E la distinzione fra combattenti e non combattenti è totalmente annullata nella guerra nucleare – “l’antitesi del diritto”<sup>22</sup> – che è tornata a essere considerata non impossibile dagli analisti militari e dai leader politici.

D’altra parte il diritto internazionale umanitario è affetto da una sorta di ambiguità intrinseca: la guerra in linea di principio è legittima e ai combattenti è attribuito il “privilegio” di condurla. Oltre a questo peccato originale, in base al principio di proporzionalità sono vietati come attacchi “indiscriminati” quelli che possano recare morti civili e danni alla popolazione civile “eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto”<sup>23</sup>. Così come sono vietate le armi “capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili”<sup>24</sup>. Ma non ci sono definizioni di ‘eccessivo’ o di ‘inutile’<sup>25</sup>.

## Oltre i doppi standard?

Ci resta solo lo sgomento? Dobbiamo certificare l’impotenza del diritto internazionale di fronte alla guerra? Forse ancora peggio, gli attori della “guerra mondiale a pezzi”<sup>26</sup> utilizzano strumentalmente i riferimenti al diritto internazionale per giustificare le violazioni di cui si rendono responsabili, fino ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità. Nel discorso del 24 febbraio 2022 che annunciava l’“operazione militare speciale” Vladimir Putin ha dichiarato che l’intervento in Ucraina rispetta l’art. 51 della

---

<sup>21</sup> Cfr. C. Galli, *La guerra globale*, Roma-Bari, Laterza, 2002; D. Zolo, “Una ‘guerra globale’ monoteistica” (2003), ora in *Granelli di sabbia. Il coraggio del pessimismo*, Milano, Meltemi, 2022; A. Colombo, “Il conflitto in Ucraina e la nuova forma della guerra”, cit.

<sup>22</sup> N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, il Mulino, 1979, p. 60.

<sup>23</sup> Primo protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra, art. 51.

<sup>24</sup> *Ibid.*, art. 35.

<sup>25</sup> Per l’IDF 100 morti civili per un quadro di Hamas non sono eccessivi, come è evidente nei comunicati che hanno giustificato attacchi a scuole, ospedali, campi profughi, sedi delle Nazioni Unite. Così come non è eccessivo spianare sei palazzi per eliminare il leader di Hezbollah.

<sup>26</sup> L. Fontana, “Intervista a Papa Francesco: ‘Putin non si ferma, voglio incontrarlo a Mosca. Ora non vado a Kiev’”, *Corriere della sera*, 3 maggio 2022, [https://www.corriere.it/cronache/22\\_maggio\\_03/intervista-papa-francesco-putin-694c35f0-ca57-11ec-829f-386f144a5eff.shtml](https://www.corriere.it/cronache/22_maggio_03/intervista-papa-francesco-putin-694c35f0-ca57-11ec-829f-386f144a5eff.shtml).



Carta delle Nazioni Unite ed è coerente con il diritto di autodeterminazione dei popoli iscritto nell'art. 1. Volodymyr Zelensky ha, a sua volta, fatto riferimento al diritto di legittima difesa per legittimare la contro-invasione del territorio russo. Il 22 gennaio l'ufficio stampa di Hamas ha emanato un comunicato in cui afferma l'impegno a "evitare di fare del male ai civili" da parte "di tutti i combattenti delle Brigate Al-Qassam"<sup>27</sup>. All'inizio di agosto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Naser Kanani, ha dichiarato che l'Iran è "legalmente autorizzato" a punire Israele per l'assassinio sul suo territorio del leader di Hamas, Isma'il Haniyeh. Nei suoi comunicati l'IDF si preoccupa di proporre argomenti giuridici per legittimare l'uccisione di civili, le limitazioni ai rifornimenti, le aggressioni alla popolazione palestinese, e i giuristi accademici israeliani sono in prima linea nell'elaborazione di tali argomenti e nel "travestimento umanitario".

Si deve però aggiungere che i riferimenti strumentali al diritto internazionale costituiscono, comunque, una forma di riconoscimento. Gli attori sono costretti a formulare le loro giustificazioni in una *forma* giuridica e in questo c'è qualcosa di più del tradizionale omaggio alla virtù esercitato dall'ipocrisia. Certamente i doppi standard sono stati la regola. E tuttavia nelle dinamiche delle supreme istituzioni internazionali si nota qualcosa di nuovo. Questo è particolarmente evidente nel massimo organo giudiziario globale, la Corte internazionale di giustizia (ICJ), organo delle Nazioni Unite che decide sulle controversie fra Stati. A meno di un mese dall'inizio dell'invasione, il 16 marzo 2022, la ICJ ha emesso la sua decisione rispetto al ricorso dell'Ucraina contro la Russia. Quest'ultima, per giustificare l'attacco, aveva dichiarato che era in corso un genocidio negli *oblast* di Luhansk e Donetsk. La Corte ha escluso che ci siano prove di un genocidio in corso e ordinato la sospensione immediata dell'intervento militare russo<sup>28</sup>.

Dopo il 7 ottobre 2024, il Sud Africa ha presentato un ricorso contro Israele, ancora sulla base della *Convenzione sulla punizione e la prevenzione del crimine di genocidio* del 1948: alla dettagliata denuncia delle violazioni del diritto internazionale

---

<sup>27</sup> Hamas Media Office, "Our Narrative... Operation Al-Aqsa Flood", 21 gennaio 2024, <https://www.palestinechronicle.com/wp-content/uploads/2024/01/PDF.pdf>.

<sup>28</sup> ICJ, *Ukraine v. Russian Federation*, Order of 16 March 2022.



umanitario nella Striscia di Gaza si aggiunge la rassegna delle raccapriccianti dichiarazioni dei leader israeliani – che dimostrerebbero l'*intenzione* genocidaria, condizione necessaria perché si dia il crimine – sullo sfondo dei decenni di occupazione. Nella decisione del 26 gennaio la corte ricorda le decine di migliaia di morti e feriti, le centinaia di migliaia di abitazioni distrutte, i milioni di profughi: “Gaza è diventata un luogo di morte e disperazione”, e i suoi abitanti “vivono nell’invivibile, con l’orologio che corre veloce verso la carestia”. La rivendicazione del diritto degli abitanti di Gaza di essere protetti dagli atti di genocidio è “quantomeno plausibile”. In attesa della decisione nel merito, l’ICJ richiede il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi e ordina a Israele, fra l’altro, di impedire atti di genocidio come “imporre misure finalizzate a impedire le nascite”<sup>29</sup>.

Il 19 luglio 2024 è finalmente arrivato il parere richiesto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2022 sulle conseguenze giuridiche derivanti dall’occupazione israeliana di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est<sup>30</sup>. La corte ha esaminato la violazione degli obblighi di diritto internazionale che Israele ha come potenza occupante, con la costruzione delle colonie, la confisca della terra, lo sfruttamento delle risorse naturali, l’imposizione di sistemi giuridici separati per i palestinesi e gli ebrei, lo spostamento forzato della popolazione, le violenze (anche di genere) dei coloni e delle forze di sicurezza in un “generale clima di impunità”, mentre si evidenziano atti di annessione di gran parte dei territori. Le politiche relative ai permessi di residenza, alla limitazione della libertà di movimento, le demolizioni configurano “discriminazione sistemica basata, *inter alia*, su razza, religione od origine etnica”<sup>31</sup>; questo viola la *Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale* (CERD) del 21 dicembre 1964, il trattato che ha messo al bando l’Apartheid. Così come è violato il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.

---

<sup>29</sup> ICJ, *South Africa v. Israel*, Order of 28 March 2024.

<sup>30</sup> UN General Assembly, Resolution 77/247, 30 dicembre 2022.

<sup>31</sup> ICJ, Advisory opinion: *Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem*, 19 luglio 2024, § 223.



L'occupazione israeliana di ogni parte dei territori palestinesi è “una violazione del diritto internazionale” e costituisce “un’azione illegale di carattere continuativo”<sup>32</sup> e dunque “Israele ha l’obbligo di porre fine alla sua presenza nei Territori palestinesi occupati il più rapidamente possibile”<sup>33</sup> e cessare immediatamente la colonizzazione e le azioni discriminatorie. I coloni devono essere evacuati e le parti del muro costruite oltre la Linea verde smantellate<sup>34</sup>.

La Corte penale internazionale (ICC) giudica i reati individuali ma non ha il carattere universale della ICJ. Non ne fanno parte i paesi più popolati della Terra e, fra le potenze nucleari, sono presenti solo Francia e Gran Bretagna. Comunque fin dal 2009 la procura ha ricevuto denunce di crimini commessi da israeliani nei territori palestinesi occupati. I procuratori hanno temporeggiato in attesa del chiarimento sullo status della Palestina e investito risorse molto scarse nelle indagini; quello attuale, Karim Khan, ha usato all’inizio accenti differenti riguardo agli attacchi del 7 ottobre e alla reazione di Israele, molto nette per i “crimini di guerra” palestinesi ma dubitative per gli israeliani<sup>35</sup>. Anche qui strideva il confronto con la guerra in Ucraina: il 17 marzo 2023 la ICC ha emesso un mandato di arresto contro Putin e la ministra Lvova-Belova per la deportazione di bambini ucraini.

Ma il 20 maggio Khan ha chiesto l’incriminazione e l’arresto, insieme ai leader di Hamas Sinwar, Deif, Haniyeh, del premier israeliano Netanyahu con il ministro della difesa Gallant<sup>36</sup>. Il 21 novembre la prima camera preliminare ha emesso il mandato d’arresto per Netanyahu, Gallant (ormai ex ministro) e Deif, mentre Haniye e Sinwar sono stati nel frattempo liquidati dagli israeliani. Anche i leader dello Stato di Israele sono

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, § 265.

<sup>33</sup> *Ibid.*, § 267.

<sup>34</sup> *Ibid.*, § 270.

<sup>35</sup> *Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC from Cairo on the situation in the State of Palestine and Israel*, 30 ottobre 2023, <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-khan-kc-cairo-situation-state-palestine-and-israel>.

<sup>36</sup> *Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine*, 20 maggio 2024, <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state>.



accusati di aver causato *intenzionalmente* sofferenze, attacchi, trattamenti crudeli e sterminio di civili, persecuzione del popolo palestinese. Significativa è l'insistenza sul crimine di *starvation*, cioè "affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili". Di particolare rilievo è esattamente quello che scandalizza i sostenitori di Israele: Nethanyau e Sinwar sono sullo stesso piano. Cioè sono considerati uguali davanti alla legge. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato immediatamente – già il 2 marzo 2022 – l'aggressione dell'Ucraina, con solo 7 voti contrari. Ma fra i 32 astenuti spiccano Cina, India, Iran, Pakistan, Sud Africa<sup>37</sup>. E in successive decisioni, come la sospensione della Russia dalla Commissione per i diritti umani, il voto di Cina e Iran è divenuto contrario, mentre anche il Brasile si è astenuto. Il 27 ottobre l'Assemblea generale ha chiesto il cessate il fuoco a Gaza<sup>38</sup>. Il 10 maggio 2024 essa ha riconosciuto la Palestina qualificata a diventare Stato membro; l'Italia è fra i 25 astenuti; i 9 contrari sono ovviamente USA e Israele, con Palau, Nauru, Micronesia, Papua Nuova Guinea, l'Ungheria di Orbán, l'Argentina di Milei e la Repubblica Ceca<sup>39</sup>. Il 18 settembre, recepito il parere della ICJ, la l'Assemblea ha intimato a Israele di "porre fine senza indugio alla sua presenza illegale nei territori palestinesi occupati": 124 voti a favore, 14 contrari, 43 astenuti fra i quali, immancabile, l'Italia. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite non obbedisce più alle indicazioni che provengono dall'Occidente. C'è un "Sud globale" insofferente alla pratica dei doppi standard, e d'altra parte il progetto di *New World Order* a guida americana è naufragato, come è evidente ad esempio dall'opposizione fra G7 e BRICS.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha più volte denunciato l'azione di Israele, esponendosi alle rituali accuse di antisemitismo. E persino il Consiglio di Sicurezza, con l'astensione dei soli USA, con la risoluzione 2728 del 25 marzo 2024, ha ordinato un immediato cessate il fuoco a Gaza durante il Ramadan<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> <https://press.un.org/en/2022/ga12407.doc.htm>.

<sup>38</sup> <https://news.un.org/en/story/2023/10/1142847>.

<sup>39</sup> <https://www.un.org/unispal/document/admission-of-new-members-10may24/>.

<sup>40</sup> <https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2024/03/n2408081.pdf>.



## Il monismo impossibile

Nel 1944 Hans Kelsen ha pubblicato *Peace through Law*. La tesi è appunto che è il diritto a poter garantire la pace, mentre l'approccio economico è inadeguato perché l'insoddisfacente condizione dell'economia mondiale dipende dalla guerra<sup>41</sup>. La proposta di una corte internazionale titolare di una giurisdizione obbligatoria continua, con tutta evidenza, la tradizione illuministica il cui classico è *Zum ewigen Frieden* di Immanuel Kant e che Norberto Bobbio ha definito pacifismo istituzionale, o giuridico. Si inserisce in una visione monistica del diritto: per Kelsen esiste un unico ordinamento giuridico globale, espressione della *civitas maxima*, di cui i singoli ordinamenti nazionali sono parti subordinate. Ed esprime un'illuministica diffidenza per le identità nazionali ("follia nazionalistica") auspicando "un [...] processo di livellamento delle differenze culturali fra le nazioni"<sup>42</sup>. Con una sfumatura eurocentrica, evidente quando Kelsen suggerisce che il principale ostacolo alla realizzazione di uno Stato mondiale sia che, in un ipotetico parlamento globale, Cina e India avrebbero il triplo di rappresentanti di Gran Bretagna e Stati Uniti.

Il pacifismo giuridico ha conosciuto nuove declinazioni negli ultimi decenni e trova oggi una sua forma canonica nei cento articoli del progetto di *Costituzione della Terra* redatto da Luigi Ferrajoli<sup>43</sup>. Sfidato da altre forme di pacifismo, è stato sottoposto a critiche radicali, che hanno messo in evidenza le radici economiche, culturali, psicologiche, in definitiva antropologiche della guerra, complessa istituzione che accompagna la storia di *homo sapiens* consentendogli di inibire il tabù dell'uccisione intraspecifica<sup>44</sup>.

L'idea che sia il diritto a poter indurre le profonde trasformazioni necessarie alla realizzazione della pace sembra riproporre la fallacia logica dell'inversione causale (o

---

<sup>41</sup> H. Kelsen, *La pace attraverso il diritto* (1944), Torino, Giappichelli, 1990.

<sup>42</sup> *Ibid.*, p. 49.

<sup>43</sup> L. Ferrajoli, *Per una costituzione della terra*, Milano, Feltrinelli, 2022.

<sup>44</sup> Per una sintesi della questione cfr. D. Zolo, *Cosmopolis. La prospettiva del governo globale*, Milano, Feltrinelli, 1995, in particolare pp. 49-82.



meglio: a sovrastimare il ruolo del diritto). Fino al paradosso, particolarmente evidente se ci si attiene ad una concezione del diritto come quella di Kelsen, che considera la sanzione componente intrinseca della norma giuridica. Chi sanziona le violazioni del diritto internazionale? L'impotenza delle Nazioni Unite si può risolvere, come suggerisce Ferrajoli, solo affidando a esse il monopolio della forza militare? Questo significherebbe affidare a un'unica entità il possesso delle armi di distruzione di massa, comprese quelle nucleari<sup>45</sup>. Anche un auspicabilissimo processo di radicale disarmo non potrebbe, infatti, cancellare dalla memoria il *know-how* per produrre le armi di distruzione di massa, né la possibilità che qualche entità – Stato canaglia, organizzazione terroristica o di criminalità organizzata, corporation transnazionale – le produca e se ne doti effettivamente<sup>46</sup>. E allora l'ipotizzato “Comitato di Stato maggiore e di sicurezza globale”<sup>47</sup>, detentore del monopolio della forza armata, non potrebbe che detenere anche un armamento nucleare: dal sogno della pace perpetua all'incubo di una immane concentrazione del potere.

La pace non può arrivare solo attraverso il diritto. Per mettere “a frutto ‘realisticamente’ tutto ciò che le risorse della morale e del diritto possono offrire”<sup>48</sup> occorre curare l'incipiente delirio di onnipotenza del giuridico. Tuttavia non si può negare che il diritto internazionale abbia svolto, e svolga, una qualche funzione di trattenimento, di limitazione della violenza bellica: di *katechon*, potremmo dire, se indulgessimo in suggestioni teologico-politiche. Come scriveva Habermas una ventina di anni fa di fronte alla pluralità di interpretazioni dei principi – anche di quelli “universali” – solo un processo comunicativo che si svolge all'interno di una cornice giuridica può avere successo<sup>49</sup>. Questa funzione del diritto è evidente nella dimensione interna, dove l'alta tensione dei conflitti morali derivante dal politeismo dei valori può essere ridotta attraverso la loro trasformazione in principi e norme giuridiche, ma è più ardua nel

---

<sup>45</sup> Cfr. F. Cerutti, “Etica e politica nell'età nucleare. Fine della deterrenza?”, *Iride. Filosofia e discussione pubblica*, IV (1991), 7, pp. 104-26.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> L. Ferrajoli, *Per una costituzione della terra*, cit., p. 184.

<sup>48</sup> D. Zolo, *Cosmopolis*, cit., p. 15.

<sup>49</sup> J. Habermas, *L'Occidente diviso* (2004), Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 94.



contesto globale. Tuttavia il diritto internazionale apre lo spazio alle trattative, alla diplomazia e ai compromessi.

Ma il diritto globale è irrepresentabile secondo il modello monistico kelseniano; è piuttosto una rete, spesso smagliata, di centri di potere e di agenzie che producono e amministrano diversi sistemi giuridici, non sempre compatibili. Meglio, è un insieme di reti che si sovrappongono e tuttavia lasciano spazi non coperti. Anche auspicabili processi di costituzionalizzazione transnazionale e sovranazionale non potranno che rispettare le radicali differenze sociali, culturali, politiche e *giuridiche* che caratterizzano l'umanità riconoscendone l'ineluttabilità e il *valore*.

Marti Koskenniemi, tutt'altro che indulgente nel descrivere le aporie del diritto internazionale nell'Ottocento e nel Novecento, ha sottolineato che esso rimanda comunque a un "ideale formale" che attribuisce al particolare l'"orizzonte di possibilità" per esprimersi in termini generali<sup>50</sup> dando "così voce a coloro che altrimenti risulterebbero regolarmente esclusi"<sup>51</sup>. Grazie alla "capacità di 'mettere in forma' le relazioni e le decisioni dei soggetti sovrani"<sup>52</sup>, "attraverso il prisma formale del diritto le comunità politiche mettono in comunicazione le rispettive identità sottoponendole, al contempo, a un processo di critica e ridefinizione"<sup>53</sup>.

Il diritto internazionale permette di dare una forma alle controversie e costruisce uno spazio per le trattative e i compromessi. Apre e struttura un campo di lotta, specie se interagisce con i movimenti e i processi di mobilitazione nelle singole società e in dimensione transnazionale. Del resto, le manchevoli e impotenti istituzioni internazionali hanno un merito: ci restituiscono l'immagine di un modo più vasto di come ce lo immaginiamo noi occidentali, che vuole applicare anche a noi i principi che abbiamo elaborato.

---

<sup>50</sup> M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni*, cit., p. 622.

<sup>51</sup> *Ibid.*, p. 634.

<sup>52</sup> A. D'Attorre, *Metamorfosi della globalizzazione. Il ruolo del diritto nel nuovo conflitto geopolitico*, Roma-Bari, Laterza, 2023, p. 155.

<sup>53</sup> *Ibid.*



Qualche anno fa Richard Falk ha sostenuto che la politica di Israele nei confronti dei palestinesi è la dimostrazione del fallimento del principio della *responsibility to protect* solennemente assunto nell'UN World Summit del 2005. Ma l'unica via d'uscita "è attraverso una combinazione delle resistenza nazionale palestinese con le iniziative globali di solidarietà"<sup>54</sup>. I rapporti fra conflitti interni e guerra si sono intrecciati in modo complesso nella modernità. Ci può essere anche un intreccio virtuoso: le mobilitazioni, i "tumulti" che per un pensatore non esattamente pacifista come Niccolò Machiavelli potevano produrre "leggi e ordini in beneficio della pubblica libertà" potrebbero avere effetti analoghi rispetto alla dimensione internazionale. Il diritto internazionale è esso stesso conflittuale, ma può svolgere la funzione di mettere in forma i conflitti e gli intrecci fra una pluralità di attori e di poteri, dando spazio ed espressione a differenti interessi, identità, aspirazioni. In questo quadro, il dibattito pubblico e i movimenti non sono sufficienti, ma possono interagire con le istituzioni in una cornice giuridica, e la loro storia non è solo una storia di sconfitte.

*Luca Baccelli*

*Università di Camerino*

*luca.baccelli@unicam.it*

---

<sup>54</sup> R. Falk, "R2P and the Palestinian Ordeal", *The Beirut Forum*, <https://www.thebeirutforum.org/falk>.